



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI FRA IL PERSONALE
AFFERENTE AL POLITECNICO DI BARI EX
ART.18 D.LGS.109/94**

Politecnico di Bari

Decreto di emanazione	D.R. n. 281 del 15/06/2001
Ultimo aggiornamento	D.D. n. 164 del 26/06/2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- VISTA la delibera in data 16/1/01 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “*Regolamento per la ripartizione degli incentivi fra il personale afferente al Politecnico*”;
- VISTO il D.R. n. 281 in data 13/06/01 con il quale tale Regolamento è stato emanato;
- VISTO il succitato Regolamento;
- VISTA la nota in data 17/04/03 con la quale il responsabile dell’Area Pianificazione Edilizia evidenziando, fra l’altro, che:
- i corrispettivi maturati sono stati pagati una prima volta deducendo gli oneri previdenziali per la quota di competenza del dipendente (circa il 10%) ed una seconda volta deducendo gli oneri riflessi sia per la quota di competenza del dipendente che per quella spettante all’Amministrazione (complessivamente circa 10% + 24%);
 - il Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per i Contratti - Ufficio per il Supporto all’attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, con nota prot. 482 dell’aprile 2001, nel rispondere ad un quesito posto da un Ente, precisava <<In riferimento al quesito qui pervenuto in data 5 febbraio 2001, si fa presente che l’incentivo previsto dall’art. 18, costituito da una somma non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara, è da considerarsi al netto degli oneri riflessi (Irap e contributi previdenziali).>>
 - il Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro, con sentenza n. 129 del 15 marzo 2002, ha condannato un Ente non solo a risarcire ai propri dipendenti le trattenute degli oneri previdenziali ed assicurativi in precedenza indebitamente effettuate, ma anche a riconoscere sugli importi stessi la rivalutazione e gli interessi;
- ha chiesto che l’Amministrazione provveda al pagamento dei corrispettivi al netto degli oneri riflessi ed alla restituzione di detti oneri anche per i corrispettivi in precedenza pagati;
- RITENUTO condivisibile quanto rappresentato dal Responsabile dell’Area Pianificazione Edilizia nella sopra indicata nota;
- CONSIDERATO comunque che l’Art. 9 del suindicato Regolamento nella sua attuale seguente formulazione:
- “Art. 9 - Pagamento degli incentivi*
Il pagamento degli incentivi come sopra determinati (al lordo degli oneri contributivi spettanti all’Amministrazione) avviene semestralmente sulla base di apposita Relazione predisposta dal Responsabile della Struttura, nella quale sono indicati per ogni incarico espletato (o in corso di espletamento se trattasi di Funzioni/Attività connesse alla fase di Direzione dei Lavori) ed approvato o, comunque, utilizzato l’ammontare degli incentivi distinto per ogni opera o lavoro e suddiviso secondo i componenti dei gruppi di lavoro.”
- può ingenerare incertezza di interpretazione in merito alla corresponsione dei suddetti incentivi se al lordo o al netto degli oneri riflessi spettanti all’Amministrazione;

RAVVISATA pertanto la necessità di meglio specificare che i citati incentivi devono essere corrisposti al netto degli oneri contributivi spettanti all'Amministrazione;

VISTO l'Art. 49 dello Statuto approvato con D.R. n. 625 in data 29/11/02;

DECRETA

Art. 1 – L'Art. 9 del "*Regolamento per la ripartizione degli incentivi fra il personale afferente al Politecnico*" deve intendersi così riformulato:

“Art. 9 - Pagamento degli incentivi

Il pagamento degli incentivi come sopra determinati (con esclusione degli oneri contributivi spettanti all'Amministrazione) avviene semestralmente sulla base di apposita Relazione predisposta dal Responsabile della Struttura, nella quale sono indicati per ogni incarico espletato (o in corso di espletamento se trattasi di Funzioni/Attività connesse alla fase di Direzione dei Lavori) ed approvato o, comunque, utilizzato l'ammontare degli incentivi distinto per ogni opera o lavoro e suddiviso secondo i componenti dei gruppi di lavoro.”

Art. 2 - Le Aree ed i Servizi competenti sono autorizzati ad operare in conformità.

Bari, 26 giugno 2003

Il Direttore Amministrativo f.f.
f.to *dott. Gioacchino Giangaspero*

INDICE

PREMESSA.....	pag. 3
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	pag. 4
Art. 2 Individuazione dei gruppi e delle Funzioni/Attività	pag. 4
Art. 3 Funzioni/Attività connesse alla realizzazione di un'opera o di un lavoro – Percentuali di Ripartizione	pag. 5
Art. 4 Funzioni/Attività connesse all'Atto di Pianificazione – Percentuali di ripartizione	pag. 9
Art. 5 Opere e lavori – Entità e complessità – Percentuale effettiva	pag. 10
Art. 6 Funzioni/Attività parziali	pag. 11
Art. 7 Ripartizione orizzontale	pag. 12
Art. 8 Incarichi collegiali con Professionisti esterni	pag. 12
Art. 9 Pagamento degli incentivi	pag. 12
Art. 10 Prestazioni professionali speciali	pag. 12
Art. 11 Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento	pag. 13
Art. 12 Termini di applicazione del Regolamento	pag. 14

Premessa

Per quanto concerne Competenze, Funzioni ed Attività non specificatamente indicate nel presente Regolamento si rimanda a quanto previsto nella Legge 109/94 e s.m.i., nel Regolamento di attuazione D.P.R. 554/99, nel D.L.vo 494/96 e s.m.i..

Il presente Regolamento trova applicazione, prevalentemente, per il personale afferente alla Divisione Logistica, Infrastrutture e Sviluppo Edilizio, in quanto maggiormente coinvolto per competenza nelle Attività ivi previste; esso può trovare applicazione anche per altro personale afferente all'Amministrazione Centrale o a Strutture Periferiche, qualora coinvolto nelle Attività ivi previste.

Nel seguito, ove non specificato e per brevità, l'Amministrazione Centrale del Politecnico verrà indicata con *Amministrazione*, la Struttura afferente all'Amministrazione Centrale e/o Periferica con *Struttura*..

Per quanto concerne le Strutture afferenti all'Amministrazione Centrale, le stesse si intendono sia le Divisioni che i Servizi di Staff.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato dall'Amministrazione in attuazione dell'Art. 18, comma 1, della Legge 11/2/94, n. 109 e s.m.i., si applica al Personale afferente alle Strutture della Amministrazione o Periferiche, qualora coinvolto nelle Attività ivi previste, ed ha per oggetto le modalità ed i criteri di ripartizione:

- della percentuale nella misura massima dell'1,5% dell'importo di un'opera o di un lavoro tra il Responsabile della Divisione, il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del Progetto, del Piano di Sicurezza, della Direzione dei Lavori e del Collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- della percentuale pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un Atto di Pianificazione comunque denominato tra il Responsabile della Divisione, il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione dell'Atto, nonché tra i loro collaboratori.

Per *opera o lavoro* deve intendersi ricompresa anche la *fornitura ed installazione di arredi ed attrezzature*, qualora detti *arredi ed attrezzature* siano complementari agli stessi *opera o lavoro* e necessitino di apposito Progetto completo di elaborati tecnico-amministrativi.

Art. 2 - Individuazione dei gruppi e delle Funzioni/Attività

A) Funzioni/Attività connesse alla realizzazione di un'opera o di un lavoro.

Il Responsabile della Struttura, al momento dell'affidamento dell'incarico, indica il Responsabile del Procedimento, coincidente con il Responsabile dei Lavori (qualora si sia provveduto a tale delega), il tempo di espletamento per la fase della progettazione ed i componenti dei gruppi destinati alle fasi di:

- Progettazione;
- Coordinamento della Sicurezza (progettazione – esecuzione);
- Direzione dei Lavori
- Collaudo;

specificando le Funzioni/Attività da assolvere da parte dei singoli componenti, con le relative percentuali di pertinenza sulla base di quelle indicate al Punto B del successivo Art. 3, e richiedendo,

ove necessario, l'integrazione dei predetti gruppi con Professionisti esterni (direttamente responsabili o di supporto).

Al termine dell'incarico, il Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile del Procedimento, conferma o aggiorna il gruppo dei componenti di cui al comma precedente, indicando l'importo complessivo da accreditare in base alle percentuali riportate nel sopra richiamato Punto B, il compenso spettante ai singoli componenti in base alle Funzioni/Attività svolte ed alle relative percentuali, nonché l'incidenza delle qualifiche del personale addetto all'attività di collaborazione e supporto di cui all'Art. 7. Tale documento forma parte integrante della Relazione di cui all'Art. 11.

Per incarichi di modesta entità (riferentisi a opere o lavori di importo inferiore a £. 50 Mln – c.a. € 25.800) si prescinde dalle formalizzazioni di cui ai precedenti commi essendo, di norma, le varie Funzioni/Attività svolte da un unico Tecnico.

Qualora, per qualsiasi motivazione, non si sia proceduto alla formalizzazione dell'affidamento dell'incarico e quest'ultimo, di fatto, sia stato espletato, al momento dell'approvazione del Progetto o della sua utilizzazione, il Responsabile della Struttura segnala il gruppo dei componenti che hanno partecipato alla redazione, indicando l'importo complessivo da accreditare in base alle percentuali indicate nel sopra richiamato Punto B, il compenso spettante ai singoli componenti in base alle Funzioni/Attività svolte ed alle relative percentuali, nonché l'incidenza delle qualifiche del personale addetto all'attività di collaborazione e di supporto di cui all'Art. 7.

B) Funzioni/Attività connesse alla redazione di un Atto di Pianificazione.

Il Responsabile della Struttura, al momento dell'affidamento dell'incarico, indica i componenti del gruppo destinato alla redazione dell'Atto ed il tempo di espletamento, specificando le Funzioni/Attività da assolvere da parte dei singoli componenti, con le relative percentuali di pertinenza sulla base di quelle indicate al Punto B del successivo Art. 4, e richiedendo, ove necessario, l'integrazione dei predetti gruppi con Professionisti esterni (direttamente responsabili o di supporto).

Al termine dell'incarico il Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile del Procedimento, conferma o aggiorna il gruppo dei componenti di cui al comma precedente, indicando l'importo complessivo da accreditare in base alle percentuali riportate nel sopra richiamato Punto B, il compenso spettante ai singoli componenti in base alle Funzioni/Attività svolte ed alle relative percentuali, nonché l'incidenza delle qualifiche del personale addetto all'attività generale di supporto di cui all'Art. 7. Tale documento forma parte integrante della Relazione di cui all'Art. 11.

Per incarichi di modesta entità (riferentisi ad Atti di Pianificazione di importo inferiore a £. 50 Mln – c.a. €25.800) si prescinde dalle formalizzazioni di cui ai precedenti commi essendo, di norma, le varie Funzioni/Attività svolte da un unico Tecnico.

Qualora, per qualsiasi motivazione, non si sia proceduto alla formalizzazione dell'affidamento dell'incarico e quest'ultimo, di fatto, sia stato espletato, al momento dell'approvazione dell'Atto o della sua utilizzazione, il Responsabile della Struttura segnala il gruppo dei componenti che hanno partecipato alla redazione, indicando l'importo complessivo da accreditare in base alle percentuali indicate nel sopra richiamato Punto B, il compenso spettante ai singoli componenti in base alle attività operative svolte ed alle relative percentuali, nonché l'incidenza delle qualifiche del personale addetto all'attività di collaborazione e supporto di cui all'Art. 7.

Art. 3 - Funzioni/Attività connesse alla realizzazione di un'opera o di un lavoro. Percentuali di ripartizione

A) Funzioni/Attività.

1. Funzioni/Attività di tipo generale.

Comuni alle varie fasi di espletamento dell'incarico (Progettazione, Coordinamento della Sicurezza, D.L., Collaudo) si individuano le seguenti Funzioni/Attività di tipo generale:

- a. Responsabile della Struttura: espleta l'attività di cui all'Art. 2 – Punto A - commi 1 e 2, coordina ed indirizza le attività svolte dal gruppo, redige la Relazione di cui all'Art. 11;
- b. Responsabile del Procedimento: esplica le attività previste dalla Legge 109/94 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 554/99;
 - b.1 Assistenza e supporto alle attività del Responsabile del Procedimento;
- c. Responsabile dei Lavori: esplica le attività previste dal D.Lgs. 494/94 e s.m.i.; tale funzione coincide con quella del Responsabile del Procedimento (se vi è stato un provvedimento di delega da parte del Direttore Amministrativo);
 - c.1 Assistenza e supporto al Responsabile dei Lavori.

2. Progetto (Preliminare – Definitivo – Esecutivo).

Nell'espletamento di tale fase, suddivisa in tre livelli o sottofasi (preliminare, definitiva, esecutiva), si individuano le seguenti Funzioni/Attività:

- a. Coordinatore Progetto: coordina le diverse attività, redige la Relazione di Progetto ed il Capitolato Speciale, verifica la congruenza tecnica ed economica, espleta le funzioni di Referente dell'Amministrazione nei rapporti con gli Enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, ecc.;
- b. Progettazione che si distingue, tenendo conto del livello o sottofase, in:
 - b.1 Predisposizione di schemi distributivi e funzionali, scelta di destinazioni e di materiali, definizione dei costruttivi, calcolazioni, specifiche tecniche, Relazioni Tecniche;
 - b.2 Redazione di Analisi Prezzi, Elenchi Prezzi, Computi Metrici, Estimativi;
 - b.3 Elaborazioni grafiche;
 - b.4 Altre collaborazioni e/o attività di supporto.

3. Coordinamento Sicurezza Progettazione.

Nell'espletamento di tale fase si individuano le seguenti Funzioni/Attività:

- a. Coordinatore in fase di Progettazione: ha compiti propri di tale funzione, così come previsti dalla vigente normativa in materia;
 - a.1 Assistenza e supporto alle attività del Coordinatore;
- b. Piano di Sicurezza che si distingue in:
 - b.1 Predisposizione di schemi distributivi e funzionali, scelta di macchinari ed attrezzature, individuazione delle misure di sicurezza, calcolazioni, specifiche tecniche, Relazioni Tecniche;
 - b.2 Redazione di Analisi Prezzi, Elenchi Prezzi, Computi Metrici, Estimativi;
 - b.3 Elaborazioni grafiche;
 - b.4 Altre collaborazioni e/o attività di supporto.

4. Coordinamento Sicurezza Esecuzione.

Nell'espletamento di tale fase si individuano le seguenti Funzioni/Attività:

- a. Coordinatore in fase di esecuzione (o Direttore operativo): ha compiti propri di tale funzione, così come previsti dalla vigente normativa in materia; detta funzione viene normalmente svolta dal Direttore dei Lavori;
 - a.1 Assistenza e supporto alle attività del Coordinatore.

5. Direzione dei Lavori.

Nell'espletamento di tale fase si individuano le seguenti Funzioni/Attività:

a. Direttore dei Lavori: ha compiti propri di tale funzione, così come previsti dalla vigente normativa in materia;

a.1 Assistenza e supporto al Direttore dei Lavori, esclusa la Contabilità;

a.2 Assistenza e supporto al Direttore dei Lavori per la redazione della Contabilità.

6. Collaudo – Regolare Esecuzione.

Nell'espletamento di tale fase si individuano le seguenti Funzioni/Attività:

a. Collaudatore: ha compiti propri di tale funzione, così come previsti dalla vigente normativa in materia;

a.1 Assistenza e supporto al Collaudatore.

B) Percentuali di ripartizione.

1. Funzioni/Attività di tipo generale

32% (trentadue percento)

Così suddivisa:

a. Responsabile	della	Struttura
8% (otto percento)		
b. Responsabile del Procedimento		14% (quattordici percento)
b.1 Assistenza e supporto		4% (quattro percento)
c. Responsabile dei Lavori		5% (cinque percento)
c.1 Assistenza e supporto		1% (uno percento)

2. Progetto

30% (trenta percento)

Tale complessiva percentuale si intende suddivisa secondo le seguenti quote di incidenza relative alle tre sottofasi:

2.1 Preliminare	0,3	(zerovirgolatre)
2.2 Definitivo	0,5	(zerovirgolacinque)
2.3 Esecutivo	0,2	(zerovirgoladue)

La percentuale complessiva, secondo la quota di incidenza, è così suddivisa:

a. Coordinatore Progetto	10%	(dieci percento)
b. Progettazione	20%	(venti percento)
di cui:		
b.1 Definizione dei costruttivi, ecc.	6%	
b.2 Redazione di Elenchi Prezzi, ecc.	6%	
b.3 Elaborazioni grafiche	4%	
b.4 Altre collaborazioni, ecc.	4%	

3. Coordinamento Sicurezza Progettazione

8% (otto percento)

Così suddivisa:

a. Coordinatore in fase di Progettazione	3%	(tre percento)
a.1 Assistenza, ecc.	1%	(uno percento)
b. Piano di Sicurezza	4%	(quattro percento)
di cui:		
b.1 Predisposizione di schemi, ecc.	1%	
b.2 Redazione di Elenchi Prezzi, ecc.	1%	
b.3 Elaborazioni grafiche	1%	
b.4 Altre collaborazioni, ecc.	1%	

4. Coordinamento Sicurezza Esecuzione	5% (cinque percento)
Così suddivisa:	
a. Coordinatore in fase di esecuzione (o Direttore operativo)	4% (quattro percento)
a.1 Assistenza, ecc.	1% (uno percento)
5. Direzione dei Lavori	20% (venti percento)
Così suddivisa:	
a. Direttore dei Lavori	16% (sedici percento)
a.1 Assistenza, ecc.	3% (tre percento)
a.2 Assistenza per Contabilità, ecc.	1% (uno percento)
6. Collaudo – Regolare Esecuzione	5% (cinque percento)
Così suddivisa:	
a. Collaudatore	4% (quattro percento)
a.1 Assistenza, ecc.	1% (uno percento)

Qualora, in occasione dell'individuazione dei soggetti partecipanti alle varie fasi, alcune Funzioni/Attività di secondo livello non vengano indicate, le stesse si intendono comunque attribuite ai soggetti che espletano la Funzione/Attività principale. Parimenti, se le fasi di Coordinamento della Sicurezza non vengono formalmente espletate (perché non ricorrono i presupposti di Legge) esse si intendono comunque svolte ed assorbite dalla fase Progetto, alla quale viene attribuito un ulteriore 8% (otto percento) – da ripartirsi in proporzione alle percentuali già previste – e dalla fase Direzione dei Lavori, alla quale viene attribuito un ulteriore 5% (cinque percento) – anch'esso da ripartirsi in proporzione alle percentuali previste.

Art. 4 - Funzioni/Attività connesse all'Atto di Pianificazione. Percentuali di ripartizione

A) Funzioni/Attività.

1. Funzioni/Attività di tipo generale.

Considerato che nel caso in esame può individuarsi solamente una fase, assimilabile a quella di progettazione, si indicano unicamente le Funzione/Attività del Responsabile della Struttura, il quale espleta le attività di cui all'Art. 2 – Punto A - commi 1 e 2, coordina ed indirizza le attività svolte dal gruppo e redige la Relazione di cui all'Art. 11, e quella del Responsabile del Procedimento.

2. Atto di Pianificazione (Preliminare – Definitivo – Esecutivo).

Nell'espletamento di tale prestazione, suddivisa in tre livelli o sottofasi (preliminare, definitiva, esecutiva), si individuano le seguenti Funzioni/Attività:

- a. Coordinatore Atto: redige la Relazione di Piano ed il Documento, ove necessario, contenente le prescrizioni tecniche, verifica la congruenza tecnica ed economica;
- b. Pianificazione che si distingue, tenendo conto del livello o sottofase, in:
 - b.1 Predisposizione di schemi distributivi e funzionali, scelta di destinazioni, definizione dei criteri, calcolazioni, specifiche tecniche, Relazioni Tecniche;
 - b.2 Redazione di Elenchi Prezzi, Computi metrici, Estimativi;
 - b.3 Elaborazioni grafiche;
 - b.4 Altre collaborazioni e/o attività di supporto.

B) Percentuali di ripartizione.

1. Funzioni/Attività di tipo generale	40% (quaranta percento)
Così suddivisa:	

- a. Responsabile della Struttura 15% (quindici percento)
- b. Responsabile del Procedimento 18% (diciotto percento)
 - b.1 Assistenza e supporto 7% (sette percento)

2. Atto di Pianificazione. 60% (sessanta percento)

Tale complessiva percentuale si intende suddivisa secondo le seguenti quote di incidenza relative alle tre sottofasi:

- 2.1 Preliminare 0,3 (zerovirgolatre)
- 2.2 Definitivo 0,5 (zerovirgolacinque)
- 2.3 Esecutivo 0,2 (zerovirgoladue)

La percentuale complessiva, secondo la quota di incidenza, è così suddivisa:

- a. Coordinatore Atto 40% (quaranta percento)
- b. Pianificazione 20% (venti percento)
 - di cui:
 - b.1 Definizione dei particolari, ecc. 6%
 - b.2 Redazione di Elenchi Prezzi, ecc. 6%
 - b.3 Elaborazioni grafiche 4%
 - b.4 Altre collaborazioni, ecc. 4%

Qualora in occasione dell'individuazione dei soggetti partecipanti all'Atto di Pianificazione, alcune funzioni/ e/o sottoattività non vengano indicate (in quanto non necessarie), le stesse si intendono comunque attribuite ai soggetti che intervengono alla predisposizione del medesimo Atto.

Art. 5 - Opere e lavori. Entità e complessità – Percentuale effettiva

La percentuale effettiva da prendere in considerazione ai fini della ripartizione di cui all'Art. 3 del presente Regolamento è in rapporto all'entità e complessità delle opere e dei lavori secondo i criteri di seguito indicati.

A) Entità – Aliquote riduttive.

Le aliquote sono stabilite in relazione all'importo dell'opera o del lavoro, secondo il seguente prospetto:

Importo opera o lavoro	Aliquota
a) Fino a £. 0,499 Mld – 0,257 M€	1,00
b) Da £. 0,500 Mld – 0,258 M€ a £. 1,999 Mld – 1,032 M€	0,97
c) Da £. 2,000 Mld – 1,033 M€ a £. 4,999 Mld – 2,582 M€	0,95
d) Da £. 5,000 Mld – 2,583 M€ a £. 9,999 Mld – 5,164 M€	0,92
e) Oltre £. 10,000 Mld – 5,165 M€	0,90

B) Complessità – Aliquote riduttive.

Le aliquote sono stabilite in relazione alla complessità dell'opera o del lavoro, secondo il seguente prospetto:

Tipologia dell'opera o del lavoro	Aliquota
a) Trasformazione e/o adeguamento normativo di impianti	1,00
b) Trasformazione e/o adeguamento normativo di strutture edilizie	0,97
c) Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti	0,95

d) Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di strutture edilizie	0,92
e) Realizzazione di nuovi impianti (prevalentemente)	0,90
f) Realizzazione di nuovi strutture edilizie (prevalentemente)	0,87

Art. 6 - Funzioni/Attività parziali

A) Funzioni/Attività connesse alla realizzazione di un'opera o di un lavoro.

Qualora alla Struttura siano affidate solo alcune delle Funzioni/Attività, corrispondenti a una o più delle fasi (e/o sottofasi) fra quelle individuate nell'Art. 3 – Punto A, e le altre Funzioni/Attività siano (o siano state) affidate a Professionisti esterni, le percentuali indicate al Punto B del medesimo Articolo sono da incrementarsi secondo le seguenti percentuali:

a) Per l'espletamento di 1 (una) fase	35% (trentacinque percento)
b) Per l'espletamento di 2 (due) fasi	30% (trenta percento)
c) Per l'espletamento di 3 (tre) fasi	25% (venticinque percento)
d) Per l'espletamento di 4 (quattro) fasi	20% (venti percento)
e) Per l'espletamento di 5 (cinque) fasi	15% (quindici percento)
f) Per l'espletamento di 6 (sei) fasi	10% (dieci percento)
g) Per l'espletamento di 7 (sette) fasi	5% (cinque percento)

B) Funzioni/Attività connesse agli Atti di Pianificazione.

Qualora alla Struttura siano affidate solo alcune delle Funzioni/Attività, corrispondenti a una o più delle fasi (e/o sottofasi) fra quelle individuate nell'Art. 4 – Punto A, e le altre Funzioni/Attività siano (o siano state) affidate a Professionisti esterni, le percentuali indicate al Punto B del medesimo Articolo sono da incrementarsi secondo le seguenti maggiorazioni:

a) Per l'espletamento di 1 (una) fase	25% (venticinque percento)
b) Per l'espletamento di 2 (due) fasi	15% (quindici percento)
c) Per l'espletamento di 3 (tre) fasi	5% (cinque percento)

Art. 7 - Ripartizione orizzontale

Le percentuali previste per il personale di cui ai Punti B/b.4 dell'Art. 3 ed ai Punti B/b.4 dell'Art. 4 sono suddivise tra i componenti della Struttura (che non hanno espletato alcuna altra Funzione/Attività) al termine di ogni semestre e in relazione all'avanzamento fisico delle Funzioni/Attività previste, utilizzando il criterio della *media pesata*, con incidenza di *peso* proporzionata alla Qualifica/Categoria, secondo il seguente prospetto:

	Qualifica – Categoria		Incidenza
a) Fino alla	IV	B	1,25
b)	V, VI	C	1,50
c)	VII, VIII	D	1,75
d)	I, II R.S.	E	2,00

Art. 8 - Incarichi collegiali con Professionisti esterni

Sono ammessi incarichi collegiali affidati congiuntamente a personale afferente alla Struttura ed a professionisti esterni.

In caso di incarico collegiale, l'onorario dei professionisti esterni viene determinato in relazione alla prestazione professionale dagli stessi svolti.

Art. 9 - Pagamento degli incentivi

Il pagamento degli incentivi come sopra determinati (con esclusione degli oneri contributivi spettanti all'Amministrazione) avviene semestralmente sulla base di apposita Relazione predisposta dal Responsabile della Struttura, nella quale sono indicati per ogni incarico espletato (o in corso di espletamento se trattasi di Funzioni/Attività connesse alla fase di Direzione dei Lavori) ed approvato o, comunque, utilizzato l'ammontare degli incentivi distinto per ogni opera o lavoro e suddiviso secondo i componenti dei gruppi di lavoro."

Art. 10 - Prestazioni professionali specialistiche

Non sono compresi nelle prestazioni professionali di cui ai Punti A degli Artt. 3 e 4, e quindi estranei al presente Regolamento, le indagini e gli studi geognostici, idrologici, sismici, agronomici e chimici, i quali qualora rientrino specificatamente nelle competenze professionali del Personale afferente alla Struttura, saranno da compensare a parte secondo corrispettivi da determinare di volta in volta, comunque congruenti con l'entità degli incentivi sopra indicati.

Nel caso le prestazioni specialistiche concernenti la progettazione di opere strutturali ed impiantistiche siano affidate a professionisti esterni, le percentuali indicate al Punto B dell'Art. 3, relativamente alle aliquote previste per la *Progettazione Definitiva* ed *Esecutiva*, sono adeguate in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive (calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza) secondo le aliquote di seguito indicate:

- a) per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;
- b) per 0,75 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;
- c) per 0,50 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive.
- d) qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l'importo delle parti strutturali e/o impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, il Progetto è affidato interamente a professionisti esterni ovvero è affidato con incarico collegiale ai sensi degli Articoli 2/A – B, 6/A – B e 8 del presente Regolamento.

Art. 11 - Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento

Con cadenza annuale, e cioè entro il 10 gennaio di ogni anno per l'anno precedente, il Responsabile della Struttura redige una Relazione in ordine all'applicazione del presente Regolamento.

Tale Relazione contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli importi delle opere o dei lavori, con le relative fasi espletate;
- b) gli importi degli Atti di Pianificazione;
- c) gli importi degli incentivi maturati, con la ripartizione e la denominazione dei destinatari, riferiti ad ogni opera o lavoro o Atto di Pianificazione;
- d) eventuali errori di progettazione e/o di esecuzione relativi alle opere o lavori di cui sopra imputabili alla responsabilità della Struttura.

Per quanto concerne le Strutture afferenti all'Amministrazione, la Relazione di cui sopra può anche essere contenuta o assorbita nella Relazione annuale sul funzionamento delle medesime Strutture di cui al D.D. n. 231 del 12/5/00.

Per le opere o lavori di modesta entità nella suddetta Relazione viene indicato l'importo complessivo annuo presunto degli incentivi, ai fini della formazione del Bilancio di Previsione.

Art. 12 - Termini di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento si applica:

- per le sole aliquote relative alle Funzioni/Attività di tipo generale e quelle relative alla fase del Progetto entro il limite massimo dell'1% e secondo i criteri stabiliti nei precedenti Articoli in quanto applicabili, alle opere o lavori progettati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge 109/94 e s.m.i. e sino alla data di entrata in vigore della Legge 144/99;
- per le sole aliquote relative alla redazione degli Atti di Pianificazione nella percentuale del 50% e secondo i criteri stabiliti nei precedenti Articoli in quanto applicabili, agli Atti redatti a partire dalla data di entrata in vigore della Legge 127/97 e sino alla data di entrata in vigore della Legge 144/99;
- interamente, secondo i criteri stabiliti nei precedenti Articoli, alle opere o lavori progettati e/o eseguiti a partire dalla data di entrata in vigore della Legge 144/99;
- interamente, secondo i criteri stabiliti nei precedenti Articoli, agli Atti di Pianificazione redatti a partire dalla data di entrata in vigore della Legge 144/99.

Il pagamento degli incentivi, per le attività svolte nei termini come sopra indicati sino alla data di approvazione del presente Regolamento, dovrà avvenire entro 3 (tre) mesi dalla data di apposita Relazione del Responsabile della Struttura nella quale siano indicati, sentito il personale interessato, l'importo complessivo da accreditare secondo i criteri stabiliti nei precedenti Articoli, il compenso singolarmente spettante al medesimo personale in base alle Funzioni/Attività svolte ed alle relative percentuali, nonché l'incidenza delle qualifiche del personale addetto all'attività di collaborazione e supporto di cui all'Art. 7.